

6488/15

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO PAOLONI

Dott. GUGLIELMO LEO

Dott. CARLO CITTERIO

Dott. ORLANDO VILLONI

Dott. GAETANO DE AMICIS

ORLANDO VILLONI

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 95

- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43128/2014

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

WNUK ANDRZEJ ZDZISLAW N. IL 05/04/1969

avverso l'ordinanza n. 25/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/03/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ENGENIO SELVACOI, che lume es mellus fur l'ennuellamento russe runvio lume te te omente alla sos funcione a fur il rigetto rul rusto.

Uditildifenson, Avv.: SANTINO FORESTA du la concluso pur l'ecoglimento plu modin di ricorso\_

Me


## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2014 la Corte d'appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per i'estradizione di Wnuk Andrzej Zdzislaw, autorizzandone la consegna alla Repubblica di Polonia in esecuzione della richlesta di consegna inerente, fra i'altro, alla sentenza del 29 marzo 2002, definitiva il 26 lugiio 2002, emessa dal Tribunale di Kiodzko nell'ambito del procedimento n. II K 1171/01, che lo condannava alla pena di anni due di reclusione per il delitto di concorso in furto aggravato daila violenza reale e dal numero di persone (commesso tra il 26 ed il 27 maggio 2001), nonché per il delitto di concorso nella contraffazione di patente di guida (commessa nell'ottobre 1999), salva la detrazione dei presofferto cautelare.

Ha inoltre dichiarato, ex art. 709 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione sino a soddisfatta giustizia italiana, con riferimento all'esecuzione della pena di sei anni di reclusione di cui alla pronuncia della Corte d'appello di Bari del 26 marzo 2009, salvi i poteri del Ministro della giustizia in materia di consegna temporanea.

Infine, la Corte d'appeilo ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'estradizione riguardo alla sentenza dei 2 aprile 1998, definitiva il 10 aprile 1998, del medesimo Tribunale (proc. n. II K 146/98) - che lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione – nonché riguardo all'atto d'imputazione del 12 novembre 2001 – originariamente relativo al proc. n. II K 1171/01, e successivamente reiterato nel proc. n. II K 1149/02 – che aveva ad oggetto soltanto i'originario capo d'imputazione n. I, per ii quale era intervenuta pronunzia assolutoria con la sentenza del 29 marzo 2002, poi riformata dalla sentenza di appello del 26 iuglio 2002 del Tribunale di Swidniza con rinvio degli atti al Tribunale di Klodzko, per il delitto di concorso in furto aggravato dalla violenza reale e dal numero di persone, commesso tra il 27 ed il 28 settembre 1999.

- 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
- 2.1. Vioiazioni di legge, con riferimento agii artt. 130, 667, 670 ss. c.p.p., e vizi motivazionali in relazione all'erronea indicazione del nominativo cui si fa riferimento nella sentenza dei Tribunale di Klodzko dei 29 marzo 2002, emessa nei confronti di Wnuk Andrzej, figlio di Zdzisala, laddove ia richiesta di



estradizione è stata avanzata nel confronti di Wnuk Andrzej Zdzislaw (figlio di Zdzislaw). Nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo in esame, infatti, il nome del padre dell'imputato è stato indicato come Zdzisala, che è invece lo zio del ricorrente, con la conseguenza che l'imputato non potrebbe che essere il cugino. Non v'è, dunque, esatta corrispondenza tra il "chiesto" ed il "pronunciato", poiché il nome con cui viene identificato il padre del ricorrente in tutte le altre pronunzie in atti allegate è quello di Zdzislaw.

- 2.2. Vizi motivazionali in merito all'eccezione di bis in idem formulata dalla difesa riguardo ai fatti di cui al capo I della sentenza del 29 marzo 2002, per i quali era intervenuta assoluzione, non già condanna, come si evince dal punto VII dello stesso provvedimento. Né può esser condiviso quanto rappresentato nell'impugnata pronuncia, iaddove la Corte d'appello che in merito agli stessi fatti riconosce essere intervenuta pronuncia assolutoria, così escludendo la stessa legittimità della richiesta estradizionale fa riferimento alla pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, considerato che la sentenza di assoluzione, per quanto consta, è definitiva e non ancora sub iudice.
- 2.3. Vizi motivazionali in merito all'omessa considerazione dell'eccezione difensiva inerente all'intervenuta assoluzione del Wnuk dal fatto per il quale è stata avanzata la domanda di estradizione, considerato che per la prima delle relative imputazioni egli è stato irrevocabilmente assolto, mentre per la seconda ha riportato condanna alla pena di otto mesi di reciusione, già interamente scontati. Dal raffronto fra la richiesta di estradizione e la sentenza dei 29 marzo 2002 emerge come in realità il Wnuk sia stato assolto dal reato di cui al capo II della rubrica (fatto del 26-27 maggio 2001), essendo stato per tale fatto condannato il solo Marcin Wnuk, familiare del ricorrente. Con riferimento al capo III della rubrica, infine, il ricorrente ha interamente scontato, a titolo di carcerazione preventiva, la pena di otto mesi di reclusione che gli è stata irrogata.
- 2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo all'eccezione di prescrizione della pena, che nel caso in esame sarebbe in realtà intervenuta, tenendo conto dell'assoluzione per il fatto di cui al capo I della rubrica della sentenza del 29 marzo 2002, delia non intervenuta condanna, per precedente giudicato, per il reato di cui al capo II e, infine, della continuazione tra ia condanna per il fatto-reato di cui al capo III e ia pregressa sentenza, che non consente di applicare ia recidiva nei termini ritenuti dalla Corte d'appello, vertendosi, al più, in una ipotesi di recidiva semplice e non qualificata (anche in



ragione del fatto che l'intervenuta condanna in Italia avrebbe ad oggetto reati di specie diversa).

**2.5.** Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo all'eccepita violazione dei diritti umani e ai pericolo di trattamenti persecutori e/o discriminatori ex artt. 705, comma 2, lett. c), c.p.p. e 2-5 CEDU, in virtù della sua coliaborazione con ia giustizia in merito a delitti gravissimi, commessi nell'ambito di associazioni transnazionali composte da soggetti di nazionalità polacca condannati in virtù delle dichiarazioni rese dal Wnuk (per tale ragione sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla l. n. 82/1991).

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**


- 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
- 2. Preliminarmente, deve riievarsi l'erroneità della seconda delle statuizioni decisorie contenute nel dispositivo dell'impugnata pronuncia - laddove, in particolare, si dichiara sospesa l'estradizione sino a soddisfatta giustizia Italiana ex art. 709 c.p.p., con riferimento all'esecuzione della pena di sei anni di reciusione di cui alla pronuncia delia Corte d'appello di Bari del 26 marzo 2009, salvi i poteri del Ministro della giustizia in materia di consegna temporanea atteso che, nell'ambito della procedura estradizionale, l'espressa previsione dei su menzionato art. 709 c.p.p. rimette proprio alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della Giustizia la decisione di sospendere o meno l'esecuzione dell'estradizione neil'evenienza ivi considerata, stabilendo aitresì che egli, sentita l'Autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, possa eventualmente procedere alla consegna temporanea dell'estradando allo Stato richiedente - concordandone termini e modalità - ovvero convenire (ex art. 709, comma 2, c.p.p.) che la pena da scontare abbia ivi esecuzione, osservate le disposizioni dettate nel capo II dei titoio IV (Sez. 6, n. 5647 del 23/01/2013, dep. 04/02/2013, Rv. 254412).

Discende peraltro da siffatta, peculiare, conformazione dei presupposti e dei meccanismi propri della fase ministeriale della procedura di consegna estradizionale che, allorquando il Ministro della Giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 41540 del 28/11/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234917), con l'ulteriore conseguenza che la misura coercitiva cui l'estradando è



eventualmente sottoposto deve essere revocata (Sez. 6, n. 44441 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Rv. 241665; Sez. 6, n. 17624 del 12/04/2007, dep. 08/05/2007, Rv. 236488).

- 3. Fondate devono ritenersi, in particolare, le doglianze dalla difesa prospettate nei primi tre motivi di ricorso, ove si consideri: a) la genericità della risposta in motivazione fornita rispetto al dubbio avanzato riguardo alla corretta identificazione dell'estradando, che se, per un verso, può eventualmente risolversi con il ricorso ad accertamenti integrativi o ad informazioni suppietive da parte dello Stato richiedente, per altro verso non può di certo costituire i'oggetto di una procedura correttiva dell'errore delegata alle competenti Autorità dello Stato richiedente, inerendo il dubbio prospettato agli stessi presupposti di identificazione sul piano soggettivo della ritualità del petitum estradizionale; b) che la specifica eccezione difensiva di bis in idem avrebbe dovuto essere oggetto di un rigoroso apprezzamento da parte della Corte d'appello ex art. 9 deila Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata nel nostro ordinamento con I. 30 gennalo 1963, n. 300; c) che la Corte d'appello, sul punto, ha omesso di esplicitare il necessario vaglio delibativo di tipo storico-fattuale e comparativo rispetto al contenuto delle decisioni emesse dalle Autorità richiedenti, con particolare riferimento al reato di cui al capo I di imputazione della sentenza del 29 marzo 2002, ove posto in relazione al tenore della statuizione assolutoria contenuta nei punto VII del medesimo provvedimento; d) che, ancora, sulla base del raffronto fra la richiesta di estradizione e la su citata sentenza del 29 marzo 2002, sembra emergere una decisione assolutoria finanche in relazione al reato di cul al capo II della rubrica (fatto dei 26-27 maggio 2001), poiché per tale fatto parrebbe esser stato condannato il solo Marcin Wnuk, familiare del ricorrente.
- 4. Logicamente assorbita, allo stato, deve ritenersi la dogllanza prospettata nel quarto motivo di ricorso, mentre in ordine all'ultima delle censure nel ricorso enucieate (v., supra, il par. 2.5.) deve riievarsi che se è vero, come già affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1354 dei 14/04/1998, dep. 19/05/1998, Rv. 210659), che ia mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a queilo esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino trova ragionevole splegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, e dunque non esciude ex se la possibilità di concedere l'estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme, è pur vero, sotto



aitro ma connesso profilo, che occorre verificare, anche nella fase glurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o i'opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vagilo delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali deli'estradando.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appelio di Roma, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appeilo di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 20 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis

Il Presidente

dr. Giacomo Paoloni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO ON DIZZ